

REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico  
*Servizio 10 "Sanità Veterinaria"*

Prot./Servizio 10/ n. 68971

Palermo, 26-8-16

**Oggetto:** Istruzioni transitorie per la conduzione in ambito regionale di talune attività connesse con la applicazione delle linee guida sugli Interventi Assistiti con gli Animali.

Ai Dipartimenti di Prevenzione Veterinaria  
Aziende Sanitarie Provinciali della Regione  
**LORO SEDI**

Con D.A. del 23 marzo 2016, pubblicato nella G.U.R.S., parte I, n. 16 del 15 aprile 2016 è stato recepito l'Accordo Stato Regioni rep. atti n. 60/C.S.R. del 25 marzo 2015 concernente "Linee guida nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali".

L'articolo 9 del decreto in parola ha rinviato ad un successivo decreto assessoriale la emanazione di disposizioni attuative concernenti l'istituzione di un elenco regionale pubblico e i criteri di accesso per l'iscrizione:

- a) dei centri specializzati e delle strutture riconosciute che erogano IAA;
- b) delle figure professionali sanitarie e non e degli operatori attivi in ambito IAA;
- c) degli enti riconosciuti per la formazione.

Poiché la emanazione del decreto assessoriale di cui sopra richiede taluni approfondimenti e la costituzione di organi di supporto allo scrivente Dipartimento, anche ai fini della definizione dei criteri valutativi, si ritiene utile fornire taluni chiarimenti e istruzioni ai fini della istituzione di un elenco provvisorio ove raccogliere le strutture e gli enti che, se in possesso dei requisiti previsti dalle linee guida, possano operare in via transitoria nelle more della definitiva istituzione degli elenchi.

Relativamente alla formazione gli enti pubblici e privati che intendono operare in tale settore e che siano in grado di documentare una adeguata organizzazione, il possesso di strutture didattiche confacenti sia ai fini della somministrazione delle lezioni teoriche che di quelle pratiche e la presenza di una adeguata compagine professionale, si ritiene che questi possano attivare corsi secondo quanto previsto dalle linee guida esclusivamente in cooperazione scientifica con l'Istituto Superiore di Sanità e/o con il Centro di Referenza Nazionale per gli Interventi Assistiti con gli Animali, previo nulla osta di questo Dipartimento.

Per quanto riguarda, invece, i centri specializzati in TAA/EAA e le strutture non specializzate che ospitano IAA, si ritiene che queste possano operare, nelle more della adozione del decreto assessoriale di cui all'articolo 9 del D.A. del 23 marzo 2016, se già in possesso del prescritto nulla osta rilasciato dal servizio veterinario competente per territorio e previa comunicazione allo scrivente Dipartimento che, verificato il possesso dei requisiti, provvederà ad iscrivere i centri e le strutture in un apposito elenco provvisorio.

L'iscrizione nell'elenco provvisorio regionale è comunque condizione necessaria per potere operare.

In relazione a quanto premesso si chiede di volere dare ampia diffusione alla presente nota che, per una maggiore divulgazione, sarà pubblicata sul sito istituzionale di questo Dipartimento.

Il Dirigente del servizio

(A. Virga)



Il Dirigente generale del Dipartimento  
(Avv. I. Tozzo)

(I. Tozzo)